



**COMUNE DI PORTOSCUSO**  
**Provincia del Sud Sardegna**

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Promozione del territorio

**Bando e disciplinare**

**Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività inerenti la realizzazione del Progetto di lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la formazione linguistica e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune di capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco (partner del progetto) - Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità' 2022 – Procedura sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG - 91395925E9**

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale viene indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio inerente la realizzazione del Progetto di lingua sarda denominato "In Su Sulcis" a favore del Comune di Portoscuso (capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco (partner del progetto) per la gestione: dello sportello linguistico, per l'avvio dei corsi di formazione linguistica in lingua sarda e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio e presso le scuole.

Si tratta di una gara a procedura aperta, da espletarsi per via telematica (tramite il portale di SardegnaCAT) ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, comma 1, del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice degli appalti.

Possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitato sul portale Sardegna CAT in una delle seguenti categorie merceologiche: AL 48 – servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione e/o AL 54 - servizi di traduzione.

Il presente Disciplinare e bando di gara regola le modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto la concessione del servizio suddetto secondo gli obiettivi e le finalità meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e negli articoli sottostanti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dottoressa Maria Luisa Lai.

**STAZIONE APPALTANTE**  
**COMUNE DI PORTOSCUSO**  
VIA MARCO POLO 1  
09010 PORTOSCUSO (CI)  
TEL: 0781 – 5111415/411  
PEC : [comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it](mailto:comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it)  
SITO INTERNET: [www.comune.portoscuso.ci.it](http://www.comune.portoscuso.ci.it)

**Normativa di riferimento**

- la legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche " e in particolare gli artt. 9 e 15;
- il Piano di Politica Linguistica Regionale 2020 - 2024 approvato con D.G.R. 46/19 del 17.09.2020;
- la L.R. 3 luglio 2018, n. 22 concernente "Disciplina della politica linguistica regionale" ed

in particolare l'articolo 9, commi 4 e 5;

- DLgs 16/2016 di trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale.
- DGR 17/21 del 07.05.2021 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

### **Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta**

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo [https:// www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp](https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp) .

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT.

Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla HomePage del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it) sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome).

### **Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzionalità “Messaggistica” del Cat Sardegna, entro il giorno 31/03/2022 alle ore 12.00

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per “Istruzioni di gara”, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nella quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione delle offerte. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica [mocsardegna@regione.sardegna.it](mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it).

### **Comunicazioni**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it della Stazione appaltante e allo stesso indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara per il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il progetto denominato "*In Su Sulcis*" consta di tre parti fondamentali:

**1) Lo sportello linguistico, i corsi di formazione linguistica in lingua sarda di base, progetti culturali (lingua minoritaria sarda).**

**In ogni caso si richiama integralmente tutto quanto stabilito all'art. 1 (oggetto dell'appalto) del Capitolato speciale d'appalto.**

### **Art. 2 - Durata dell'appalto**

L'appalto dovrà svolgersi dalla data di aggiudicazione - avvio del progetto (individuata presuntivamente entro il 29 aprile 2022) alla data di sua conclusione individuata nel 31 marzo 2023, come termine ultimo per la completa realizzazione di tutte le attività contemplate nel progetto stesso.

### **Art. 3 - Importo a base d'asta**

L'importo a base d'asta delle tre tipologie di interventi è complessivamente pari ad € 141.650,00 (iva inclusa e ogni altro onere). Nessun costo è previsto per gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali. L'importo in oggetto scaturisce da apposito contributo Ras senza alcun onere diretto da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

L'importo iva inclusa posto a base di gara per singolo progetto:

- **sportello linguistico: € 96.150,00;**
- **corsi di formazione: € 6.500,00;**
- **attività culturali: € 39.000,00;**

Poiché l'aliquota iva a cui sono soggetti gli operatori economici interessati, non è rinvenibile a priori, si ritiene opportuno considerare l'iva per i servizi suddetti complessivamente nella massima misura (aliquota iva al 22%).

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

Il corrispettivo è compensativo di qualsiasi onere inerente all'attività del servizio nel suo complesso senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'Aggiudicataria in tutto soddisfatta con il pagamento dello stesso.

**Data l'urgenza e le tempistiche di realizzazione del progetto, l'avvio del servizio potrà essere disposto subito dopo l'aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto.**

**Ogni maggior dettaglio afferente l'importo dell'appalto è rinvenibile integralmente all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.**

#### **Art. 4 – Luogo di esecuzione**

Il servizio di Sportello Linguistico, la Formazione linguistica e i 3 progetti inerenti i laboratori culturali, si espletano nei Comuni di Portoscuso (capofila), Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu. Vedasi interamente l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 5 - Finanziamento del servizio**

L'appalto è interamente finanziato con i fondi della Regione Autonoma della Sardegna L. 482/99, artt. 9 e 15 - L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 - LR 3.07.2018, n. 22, art.10, commi 4 e 5. Tutela delle minoranze linguistiche, nell'ambito del progetto per l'annualità 2021/2022 .

#### **Art. 6 - Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende:

Il Bando/disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto, l'Allegati 1, l'Allegato 2 (offerta economica), il DGUE, l'Allegato 3 "Patto di integrità" approvato con delibera di G.M. 93 del 22.09.2015, l'Allegato 4 "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica", l'Allegato 5 "Istruzione per la partecipazione alla gara".

Tutta la documentazione di gara, compresa la determinazione di indizione della gara stessa, è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.portoscuso.ci.it> "sezione bandi e gare".

#### **Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione**

Possono partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitati sul portale Sardegna CAT in una delle nella seguenti categorie merceologiche: *AL 48 – servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione e/o AL 54 - servizi di traduzione*, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

##### **Requisiti di capacità generale:**

**Sono ammessi** alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Anche la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

**REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

##### **Possesso requisiti di ordine speciale**

##### **Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016):**

- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della gara o analogo registro dello stato di appartenenza;
- per le sole cooperative o consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo e/o registro per l'attività oggetto di appalto;

- Per le associazioni senza scopo di lucro, registrate presso l'Agenzia delle Entrate, in possesso di codice fiscale e partita iva, che svolgano attività nell'ambito dell'oggetto di appalto.

*Le attività rese da queste ultime devono essere intese come rilevanti ai fini iva così come meglio precisato dalla (Rm. Entrate 11 giugno 2002, n. 183/E). Ai sensi di quanto disposto dalla citata circolare i contributi “assumono rilevanza ai fini Iva se sono erogati a fronte di una obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive”, mentre sono esclusi dal campo d'applicazione dell'Iva “ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta” (Rm. Entrate 11 giugno 2002, n. 183/E). Esiste quindi un vincolo di reciprocità (c.d. sinallagma) di cui sopra esiste se all'interno di una convenzione tra le parti vi è un “elencazione specifica degli obblighi del prestatore” ovvero il fatto che l'importo del contributo è erogato sulla base “delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio”.*

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016):**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando di gara (2021/2020/2019):

- in servizi analoghi o comunque correlati al settore della lingua e della cultura sarda, ai sensi della ex L. 482/99, complessivamente non inferiore al 75% del valore complessivo dell'appalto, ovvero non inferiore ad euro 106.237,50 indicando il committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione e la data di inizio.

- disporre di n. 1 referenza bancaria o di intermediario finanziario autorizzato ex Legge n. 385/93;

#### **Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016):**

- aver svolto, nel triennio 2021/2020/2019, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto - nel settore della lingua e della cultura sarda ai sensi della ex L. 482/99 - almeno per almeno 8 mesi, a favore di committenti pubblici (comuni/altri enti pubblici);

In questo caso dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa (di cui all'art. 14 del presente documento):

- originale o copia conforme delle attestazioni rilasciate da amministrazioni/enti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia autentica dei contratti o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

**Per la verifica dei requisiti le ditte devono presentare in sede di gara nella documentazione amministrativa il “passoe” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell'autorità di vigilanza.**

#### **Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

## **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e, nel caso di cooperative sociali, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nello specifico dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e, nel caso di cooperative sociali, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **Art. 8 - Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **Art. 9 - Subappalto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.

#### **Art. 10 - Garanzia provvisoria**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Sardegna con codice IBAN IT7800101543930000000013421;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) - [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp) In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia



provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Le certificazioni di cui sopra devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art. 11 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC non dovuto**

Ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 2017, i concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo previsto, dato l'importo posto a base di gara. Mentre la stazione appaltante è tenuta al versamento di una quota pari a € 30,00.

#### **Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al 15° giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pena irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n°120 del 2020 (come convertita dal D.L 76/2000 – art. 8 comma 1 lett.c). L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica;

## - Offerta Economica

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it);
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- c) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RdO)";
- d) accedere alla sezione "Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti";
- e) cliccare sull'evento di interesse;
- f) cliccare "Elenco RdO in busta digitale", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su "OK".

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato "Istruzioni di gara" presente sul medesimo sito.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar). Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa. L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

### **Art. 13 - Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 14 - Contenuto della busta di qualifica – Documentazione Amministrativa**

La busta di qualifica deve contenere, a pena di esclusione, **la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, **il PASSOE e gli altri allegati necessari di cui alla c.d. "documentazione a corredo"** di seguito specificata.

##### **Domanda di partecipazione**

**La Domanda di partecipazione** alla gara di cui all'Allegato 1, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente. *Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.*

L'Istanza dovrà contenere espressamente l'indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara nonché la dichiarazione di **insussistenza delle cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, resa per ogni soggetto di cui all'art. 80 e redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla.

## **Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II** – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list".**

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**Parte III** – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 6 del presente disciplinare (Sez. AB- C-D).

**Parte IV** – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α >> ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare;

**Parte VI** – Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **Dichiarazioni integrative** (rese ai sensi dell'allegato 1 – domanda di partecipazione)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (bando /disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, i relativi schemi di istanze e ogni altra ulteriore documentazione messa a disposizione da parte della stazione appaltante);

5. accetta il patto di integrità approvato dal Consiglio di G.C. n. 192 del 13.12.2016 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

6. accetta gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;

#### **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale/codice fiscale/partita IVA/indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, indicando specificatamente le singole parti del progetto che costituiscono espressione di segreti tecnici e/o commerciali - *Allegato 4 "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica"*.

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- **dichiarazione** sostitutiva del certificato del casellario giudiziale resa per ogni soggetto indicato nell'art. 80 d.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della repubblica numero 445 del 2000;
- **dichiarazione** relativa ai soggetti cessati ed atto di notorietà del loro casellario giudiziale e carichi pendenti resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della repubblica numero 445 del 2000;
- **capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e bando** firmati digitalmente per presa visione ed accettazione;
- **"passoe"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n°111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza;
- **la garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara complessivo, con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

la garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione e dovrà essere a favore del Comune di Portoscuso, Via M. Polo 1, 09010 Portoscuso (CI). **Vedasi integralmente l'art. 10 del disciplinare di gara.**

- **Impegno incondizionato di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, pena l'esclusione, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni della cauzione si rimanda a quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016.

- **(non obbligatorio) Certificazione del Sistema di Qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, *solo nel caso si richieda la riduzione del 50% della garanzia (art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).*
- **dichiarazione di accettazione del "Patto di integrità"** approvato con delibera di G.M. 93 del 22.09.2015 - Allegato 3;
- **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 sui **segreti tecnici o commerciali** - Allegato 4;
- **Istruzione per la partecipazione alla gara**, Allegato 5, firmate per presa visione ed accettazione;
- **Attestazione** (in originale o copia conforme) rilasciata dalle amministrazioni/enti pubblici contraenti per servizi prestati nell'ambito dell'appalto in questione, a favore di pubbliche amministrazioni o enti (per la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale) ovvero dichiarazione sostitutiva atto di notorietà avente i medesimi contenuti. Sarà cura della stazione appaltante effettuare i necessari riscontri presso le Amministrazioni pubbliche interessate prima di dare corso alle attività di aggiudicazione;
- **originale o copia autentica dei contratti o copia conforme delle fatture** relative al periodo richiesto (per la comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale);
- disporre di **n. 1 referenza bancaria o di intermediario finanziario** autorizzato ex Legge n. 385/93 (per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria) (solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già formalmente costituiti):
- Mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero atto costitutivo del Consorzio nelle forme di legge, nonché dichiarazione attestante le parti del servizio svolte da ciascun componente il raggruppamento o consorzio.

#### **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi

dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

#### **Art. 15. Contenuto della busta tecnica – Offerta Tecnica**

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'Allegato “Istruzioni di gara”, devono produrre e allegare a sistema nella busta tecnica della RdO l'offerta tecnica presente su sito SardegnaCAT.

La busta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

##### **A) RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI;**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che consterà dei tre ambiti di intervento:

- sportello linguistico;
- formazione linguistica;
- progetti culturali;

Le tre aree di intervento saranno strutturate tenendo di quanto disposto all'Art. 1 – Oggetto dell'appalto (attività da porre in essere – obiettivi – finalità – risultati attesi) - del capitolato speciale d'appalto e tenuto conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana e non potrà superare le 20 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 10, interlinea 1,5 righe, margini 2 cm sia superiore che inferiore sia destro che sinistro.

Alla relazione dovranno allegarsi i curriculum di studio e/o lavorativo del personale inserito nel gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto complessivo **In su Sulcis**.

Alla relazione dovrà inoltre allegarsi un *cronoprogramma degli interventi da realizzare*. Il suddetto documento deve scandire tempi e modalità di attuazione del progetto nella sua interezza (e *con specifica attenzione alle tre macro-aree di intervento – sportello linguistico- formazione linguistica – progetti culturali*) e delle proposte migliorative ed innovative di cui alla relazione tecnica.

L'aggiudicatario dovrà rispettare il cronoprogramma salvo la possibilità di rimodularlo in funzione delle esigenze di ciascun Comune partner.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

#### **Art. 16 - Contenuto della busta economica - Offerta economica**

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell'allegato “Istruzioni di gara”, devono produrre e allegare a sistema nella busta economica della RdO l'offerta economica. Le imprese concorrenti, devono produrre e allegare a sistema nella Busta economica della RdO l'offerta economica.

**La busta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello di offerta allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e contenere i seguenti elementi:**

a) il prezzo unico per ciascun importo posto a base d'asta e quello complessivo per l'intero appalto, compilando in ogni sua parte il relativo format messo a disposizione da parte della stazione appaltante; la mancata compilazione impedisce alla stazione appaltante di valutare correttamente l'offerta economica pervenuta e di poter attribuire il relativo punteggio in sede di gara.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Poiché non è rinvenibile a priori l'aliquota iva a cui sono soggetti gli operatori economici interessati, si chiede che nell'offerta economica venga specificata la relativa offerta con e senza iva.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Le imprese devono:

- inserire a sistema il prezzo unico e incondizionato offerto dal concorrente sugli importi fissati a base di gara;
- produrre e allegare a sistema lo schema di offerta economica come sopra descritto.

-

### **Art. 17 - Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- **qualità del servizio** – offerta tecnica - punteggio massimo 80/100;
- **prezzo – offerta economica** - punteggio massimo 20/100.

#### **17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. La qualità del progetto tecnico/organizzativo sarà valutata sulla base di 5 elementi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI VALUTAZIONE	DI PUNTI CRITERIO	MAX	SUB
<b>PROGETTO IN GENERALE MAX 36</b> La commissione valuterà l'efficacia della proposta anche sulla base della sua analiticità, completezza e chiarezza, che deriva dal perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto .	1.1 Valutazione degli obiettivi calati nella realtà del territorio in continuità (eventualmente) con i progetti realizzati nelle precedenti annualità. Sarà valutata pertanto la conoscenza specifica dei problemi del territorio e, specificatamente, delle tre realtà nelle quali sarà attuato il progetto di lingua sarda		12	
	1.2 Organizzazione generale del servizio con riferimento alle modalità di attuazione delle attività previste all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto; Descrizione delle		18	

	procedure adottate, delle attività e delle iniziative orientate al raggiungimento delle finalità del servizi e coordinamento e metodologia (esplicate in ogni procedimento specifico in carico)	
	1.3 momenti di verifica e valutazione dei risultati	6
<b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MAX 20</b>	2.1 Criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale assegnato al servizio, comprendente le figure minime previste dal capitolato con modalità di sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo e misure di contenimento del turn-over	8
	2.2 Curriculum operatori (1 punto per ogni 3 anni di servizio svolto nell'ambito delle iniziative contemplate nel progetto)	4
	Disporre dell'attestato di partecipazione al corso di perfezionamento - Operatori in Lingua Sarda - organizzato dall'Amministrazione regionale per operatori linguistici a qualsiasi titolo;	0,50 per ogni operatore (fino a 4 operatori per un totale di 2 punti)
	2.4 Processi di coinvolgimento e di interazione con il territorio	4
	2.5 Sistemi di controllo della qualità e di rilevazione del gradimento delle varie comunità coinvolte	2
<b>DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ: SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA, PROGETTI CULTURALI PUNTI MAX 11</b>		

<b>SERVIZI AGGIUNTIVI</b> Servizi ulteriori rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, inclusi nel prezzo complessivo offerto MAX 8	4.1 Sarà assegnato per i servizi aggiuntivi valutati come rilevanti nella gestione complessiva del progetto	8
<b>METODOLOGIA DI LAVORO E STRUMENTI OPERATIVI</b> MAX 5	5.1 Sarà valutata la metodologia e gli strumenti necessari al raggiungimento delle finalità previste	5

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi riportati nella tabella sopra, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario determinato secondo la seguente tabella:

giudizio	valori	Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento
eccellente	1	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8-0,9	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
buono	0,6 – 0,7	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
discreto	0,4 – 0,5	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
modesto	0,2 – 0,3	Appena sufficiente
insufficiente	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Il punteggio assegnato per ogni singolo elemento verrà calcolato applicando la seguente formula:  
**punteggio i-esimo = coefficiente i-esimo X punteggio massimo del singolo sub elemento.**

Successivamente si provvederà a calcolare la media dei punteggi espressi da ogni commissario per ciascun elemento. Gli arrotondamenti verranno effettuati alla seconda cifra decimale.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica deriverà dalla somma delle medie dei punteggi i – esimi.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione o motivazione.

E' comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

Si fa presente, ai fini della valutazione della cantierabilità dell'offerta, che sarà apprezzata la produzione di apposite lettere di intenti, accordi o protocolli con enti terzi, che specificano il loro concreto apporto (dettagliato e non generico) alla realizzazione del servizio.

## 17.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta

(a) n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V (a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno  
Σ<sub>n</sub> sommatoria

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, secondo la formula:

$$P = 80 * PJ / MP$$

dove:

P = punteggio riparametrato

PJ = punteggio assegnato all'offerta J

MP = miglior punteggio qualitativo (la più alta valutazione)

I punteggi verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

### Art. 18. Offerta economica (Punti 20/100)

La ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta economica il prezzo offerto sull'importo posto a base di gara pari a:

**sportello linguistico: € 96.150,00;**

**corsi di formazione: € 6.500,00;**

**attività culturali: € 39.000,00;**

L'assegnazione del punteggio, relativo al prezzo offerto, avviene attribuendo alla migliore offerta il massimo punteggio (20 punti) e procedendo poi proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = P_i * C / PO$$

dove

X = punteggio totale;

P<sub>i</sub> = prezzo più basso;

C = Coefficiente massimo(20);

PO = prezzo offerto

L'offerta economica che l'impresa concorrente intende proporre deve contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto sull'importo del servizio (con e senza iva).

Non sono ammesse correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, sarà valida l'indicazione in lettere. Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e di quello dell'offerta economica.

In caso di parità del punteggio finale si provvederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa che ha

ottenuto il maggior punteggio sul progetto tecnico.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Si procederà anche in caso di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

### **Data di apertura delle buste**

L'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e le successive operazioni di gara verranno comunicate tempestivamente alle ditte via PEC e mediante messaggistica su SardegnaCAT almeno 3 (tre) giorni prima.

### **Art. 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta di qualifica – verifica documentazione amministrativa**

Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, ove necessaria;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte: si procede al salvataggio della documentazione amministrativa contenuta all'interno delle buste di qualifica dei partecipanti sul server dell'Ente, in area con accesso riservato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **Art. 20 - Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ovvero in materia di appalti pubblici. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ove da questi espressamente richiesta.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" e/o in apposita sezione Bandi e gare del sito istituzionale la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **Art. 21 - Apertura delle buste tecnica ed economica – valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Il controllo della documentazione amministrativa è effettuato dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nell'ambito della quale si procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando e disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.2. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti e di quelli già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alla presente procedura ed i relativi punteggi.

### **Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione ove espressamente richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, che andranno poi comunque formalizzati, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **Art. 23 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente che risulti aggiudicatario. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente che risulti aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di



cui all'art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, ove applicabile la relativa normativa, fatto salvo in ogni caso il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Fatti salvi i casi di eccezioni previsti dalla Legge. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, ove compatibile con la verifica dei requisiti dichiarati. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto senza che i partecipanti, ivi compreso l'operatore economico che abbia presentato la miglior offerta, possa vantare alcuna pretesa nei confronti della medesima. Anche la revoca del finanziamento regionale di cui all'art. 5 del presente bando/disciplinare di gara costituisce ulteriore condizione di non procedibilità della aggiudicazione.

**Data l'urgenza e le tempistiche di realizzazione del progetto, l'avvio del servizio potrà essere disposto subito dopo l'aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n°120 del/2020 e ss.mm.ii;**

#### **Art. 24 Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 25 - Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando - disciplinare di gara.